

**COMUNE DI
SAN COLOMBANO CERTENOLI**

Provincia di Genova



**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA E RURALE**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 25 del 28.07.2011**

Capo I-Disposizioni generali

Art. 1

Disciplina e finalità della Polizia Urbana e Rurale

La Polizia Urbana e la Polizia Rurale sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle Leggi e Regolamenti ad esse attinenti, sia dello Stato che della Regione Liguria; per quanto riguarda in particolare il servizio di Polizia Urbana questo deve essere svolto nel rispetto del T. U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al vigente D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.

Le finalità della Polizia Urbana e Rurale sono in generale rivolte alla salvaguardia della più ampia fruibilità dei beni comuni, alla tutela della qualità della vita e dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza sia in ambiente urbano che rurale, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Le norme riguardanti la Polizia Rurale hanno inoltre lo scopo di tutelare l'attività agricola e di migliorare e valorizzare le condizioni di vita sociale nell'ambito rurale; un particolare rilievo assumono tutte quelle norme che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura con la tutela attiva dell'ambiente e gli insediamenti abitativi.

Alcune norme del presente Regolamento, valide per gli spazi e luoghi pubblici, sono infine estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali, i fossi ed i pozzi fiancheggianti le strade.

Art. 2

Oggetto ed applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) qualità dell'ambiente urbano e rurale;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) ambiti rurali non edificati;
 - f) miglioramenti fondiari;
 - g) malattie del bestiame e delle piante;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 3

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana e Rurale

Al servizio di Polizia Urbana e Rurale sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C. P. P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere, nei fondi rurali ed in tutte le strutture dove sono presenti animali, e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Al Sindaco, oltre a quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. 267/2000, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi del presente Regolamento. Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è stata fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie ed aree private aperte al pubblico passaggio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane;
 - e) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 5

Autorizzazioni, concessioni, regime generale degli atti di assenso

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, i permessi e tutti gli atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento, s'intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo, revocando, con giustificato motivo, i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- e) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;

Art. 6

Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi

Le richieste di autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7.8.1990, n° 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento Comunale per il procedimento amministrativo, oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di Polizia, saranno osservate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P. S., approvato con R. D. 18.6.1931 n° 773, e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al R. D. 6.5.1940 n° 635 e successive modifiche.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese dei richiedenti.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, alla Polizia Municipale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Art. 7

Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

Ogni violazione alle norme del presente Regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al **Capo XII** del presente Regolamento.

In caso di particolare gravità o recidiva nella medesima infrazione potrà essere disposta, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo autorizzativo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità od in caso di persistente abuso da parte dei titolari;
- devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio;

Il titolo s'intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- quando, senza nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro;

I titoli revocati, decaduti, o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti, a cura dei titolari o dei loro rappresentanti, agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Art. 8
Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle dimore private, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie, disturbo, scherzi fastidiosi.

Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali, è fatto divieto inoltre, a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici od aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità dei medesimi e degli altri avventori.

I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali od industriali, circoli privati, call center e phone center od altro luogo di ritrovo, che favoriscono l'aggregazione di un numero considerevole di persone, all'interno od all'esterno dei locali stessi, che causino disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, almeno eliminando il nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra dentro e fuori, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale specializzato.

A seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, il Sindaco può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzatorio di competenza del Comune senza che il titolare del medesimo abbia diritto ad indennità o rimborsi di sorta.

Art. 9
Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale provvede affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza ed un conveniente numero di copie venga posto a disposizione di chi ne faccia richiesta, previo pagamento dei relativi diritti e costi.

Un esemplare del presente Regolamento resta sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso la Polizia Municipale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

Il Regolamento è consultabile anche nel sito internet del Comune.

Capo II- Disciplina delle acque pubbliche e del suolo pubblico

Art. 10

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, N° 1265 (artt. 202,216,218,227) dalle specifiche norme legislative in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento al D. Lgs. N° 152/2006 e successive modificazioni.

Art. 11

Autorizzazione occupazione di suolo e aree pubbliche

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione temporanea del suolo e di aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio è concessa dall'Autorità competente limitatamente a occupazioni finalizzate ad attività di tipo edilizio e modifiche permanenti al suolo pubblico, tagli o modifiche ai marciapiedi per realizzare passi carrai e posa di strutture fisse al suolo, tenendo conto dei materiali usati delle dimensioni e della durata dell'installazione non inferiore ai tre (3) mesi.

L'Autorità competente valutata l'importanza dei motivi addotti dai richiedenti, dall'esigenze estetiche e della viabilità potrà rilasciare il permesso a condizione :

- 1)-che l'occupazione non sia d'ingombro al libero transito delle persone e dei veicoli.
- 2)-che l'occupazione non sia in contrasto con le vigenti disposizioni d'igiene.
- 3)-che l'occupazione non abbia a ledere i diritti di terzi.
- 4)-che il richiedente anticipi il pagamento delle tasse comunali come da tariffa.
- 5)-che l'occupazione del suolo pubblico s'intenda precaria sotto ogni effetto e revocabile.
- 6)-che il concessionario faccia deposito cauzionale, da determinarsi dall'Autorità competente, a garanzia dell'obbligo assunto.

La concessione sarà revocata se la suddetta non verrà esercitata direttamente dal concessionario o se venga solo cambiata la destinazione d'uso; indipendentemente dalla revoca, durante il corso dell'esercizio delle licenze d'occupazione del suolo pubblico e delle aree pubbliche in genere, l'Autorità competente si avvalerà del diritto di prescrivere il modo e le modifiche opportune nei riguardi della sicurezza, del decoro e dell'estetica, la non osservanza di tali prescrizioni da parte degli interessati nei termini stabiliti produrrà la decadenza delle relative concessioni.

Art. 12
Modalità di carico e scarico merci

Le autorizzazioni di carico e scarico merci si intendono subordinate alle necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico; in tali casi di necessità e quando tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere un permesso rilasciato dall'Autorità Comunale la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità o ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Il carico e scarico autorizzati delle merci devono essere eseguiti con sollecitudine e senza interruzione evitando danni alla pavimentazione e/o imbrattamento del suolo pubblico e in ogni caso chi ha effettuato le operazioni predette deve procedere a ripulire il suolo. L'occupazione del suolo pubblico per effettuare traslochi che non comportino periodi superiori alle sei(6) ore consecutive è consentita previo accordi con la Polizia Municipale in deroga alle norme sopra citate e sempre in conformità con il Codice della strada. La non osservanza di tali prescrizioni comporterà rivalsa di spesa verso gli inadempienti e responsabilità per eventuali danni a cose o terzi.

Art. 13
Scarico di rottami, detriti e materiale putrescibile

È vietato scaricare rottami, detriti e materiale putrescibile di qualsiasi specie se non nei luoghi designati a norma di legge su tutto il territorio Comunale, secondo le disposizioni del Regolamento di raccolta e recupero e/o smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati ; inoltre chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e/o materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere alla pulizia dell'area al termine di ogni fase lavorativa. Il trasporto di materiale proveniente da demolizioni o scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art. 14
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

- 1)-Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa
- 2)-I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Nuovo Codice della Strada.
- 3)-L'Amministrazione Comunale può negare la concessione anche quando le misure minime fossero rispettate se si oppongono ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.
i tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi,decorosi e sempre puliti.

Le disposizioni del presente articolo lasciano salve ed impregiudicate le previsioni in materia del Regolamento edilizio e arredo urbano.

Art. 15
Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale e dal Regolamento comunale sulla disciplina degli interventi di Arredo Urbano, per l'installazione di tende solari dei piani terreni, su strade con marciapiede, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ed avere un'altezza dal piano non inferiore di mt. 2.20

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, ivi comprese quelle di interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere modificate anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

La esposizione di tende sporgenti nello spazio pubblico o aperto al pubblico è vietata nelle vie e nelle piazze percorse da veicoli, sprovviste di marciapiede rialzato e quando questo sia di larghezza inferiore a un (1) metro.

Art. 16
Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità comunale.

In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che ne richiedessero la rimozione temporanea, i concessionari delle vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico sono obbligati ad eseguirne la rimozione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale e in caso di motivata urgenza la rimozione dovrà avvenire immediatamente. La ricollocazione in ripristino con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, tutto a cura, spese, rischio e pericolo dei concessionari, potrà essere effettuato entro 6 (sei) mesi dal termine lavori e comunicato dall'Amministrazione comunale. Le disposizioni del presente articolo lasciano salve ed impregiudicate le previsioni in materia del Regolamento edilizio e del Regolamento comunale sulla disciplina degli interventi di arredo urbano.

Art. 17
Commercio, esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi e aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti inoltre ogni esposizione di merci fuori dei negozi dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale in seguito a domanda rivolta al Sindaco.

Fermi restando i divieti e gli obblighi sanciti dal regolamento di igiene del competente ufficio A.S.L. locale, compreso il limite di altezza dal suolo della merce commestibile, non è consentita l'esposizione di cui sopra in vie o piazze ove non lo permettano le condizioni di viabilità e sempre quando non ostino ragioni di decoro, estetica e igiene.

L'esposizione della merce potrà sporgere , salvo espresse deroghe concesse unicamente in occasione di particolari esposizioni temporanee di merci a carattere collettivo, al massimo per 80 centimetri dal filo del muro dell'esercizio commerciale e comunque per l'estensione del fronte dell'esercizio stesso fatte salve le condizioni che garantiscano una zona adeguata per la libera circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.

Art. 18

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Le proiezioni le audizioni e spettacoli in genere all'aperto su aree pubbliche dovranno rispettare le prescrizioni della Legge di P.S. e se richiesto dovranno ottenere preventiva autorizzazione previo parere della Polizia Municipale.

È inoltre vietato allestire senza autorizzazione spettacoli, vendite,aste,sulla pubblica via e tali da richiamare l'attenzione dei passanti provocando la formazione di clienti e spettatori.

Art. 19

Fiere e mercati

Le fiere i mercati e comunque le manifestazioni che comportino l'occupazione del suolo pubblico con banchi, tende e simili sono sempre soggette al nulla osta dell'Autorità Comunale e devono essere tenute nei luoghi all'uopo destinati dall' Amministrazione Comunale

Art. 20

Installazioni di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, può essere accordata quando non ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e comunque dovrà essere sempre sentito il parere della Polizia Municipale

L'installazione in ogni caso potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il commercio sulle aree pubbliche.

Art. 21

Collocamento temporaneo di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e gas, la posa di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc.: sono concesse in seguito a regolare domanda scritta ed in base alle disposizioni che saranno indicate nel relativo permesso rilasciato dall'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in

buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese a semplice richiesta dei competenti uffici comunali le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici ovvero potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili, dei cavi, e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto che in seguito.

I concessionari nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale al quale dovranno quindi notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori nonché concordare con la Polizia Municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui le condotte, le tubazioni e gli impianti a giudizio dell'Amministrazione Comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento, di funzionamento e/o sicurezza le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari, nel caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari, previa messa in mora con comunicazione scritta.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale tecnico ed il materiale necessario a loro spese.

Art.22

Divieto di gioco sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia

Salvo quanto previsto dal Codice della strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

È inoltre fatto divieto di lanciare sassi, pietre, liquidi in luogo pubblico o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose sia a mano che con qualsiasi altro strumento, mettendo in pericolo, bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche e/o recando fastidio a chiunque.

capo III- pulizia nei centri abitati

Art. 23

Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso; in particolare è proibito gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie, materiale di demolizione e di rifiuto in genere, ovvero è fatto divieto di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo pubblico.

Art.24
manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi e gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni le scale; in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere al restauro dell'intonaco. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritte segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, carbone o altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

L'Autorità Comunale disporrà per la immediata cancellazione o rimozione a spese dei trasgressori. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba che fuoriesce dalla proprietà privata lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 25
Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 è vietata ogni attività di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni, eccezion fatta per le imprese appaltatrici dei servizi di nettezza urbana: dette operazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo alle persone.

È fatto assoluto divieto ai proprietari di bar, negozi e simili di spargere o accumulare sulla pubblica via, piazza o portico le immondizie e/o rifiuti provenienti dalle loro attività, è fatto altresì obbligo ad ogni esercente alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il suo esercizio commerciale.

Le ditte o imprese che eseguono lavori di pulizia per conto di terzi, occupando con scale o sgabelli il suolo pubblico, dovranno munirsi di apposita autorizzazione salvo limiti alla viabilità e operazioni di assoluta urgenza. Nei luoghi di pubblico transito non si può fare uso di scale senza che questa sia segnalata da appositi dispositivi.

Art. 26
Pulizia dei portici, cortili e scale

I portici, i cortili, le scale e le tettoie dei magazzini e dei cortili o pertinenze degli edifici devono essere mantenuti costantemente puliti a cura dei proprietari o inquilini, eccezion fatta per le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri traslochi e simili; detti spazi devono essere mantenuti sgomberi da ogni genere di materiale che vanno comunque rimossi al più presto possibile in modo da non causare disturbo, fastidio, impedimento o impedire l'uso normale dell'edificio o nuocere al suo decoro.

Art. 27

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

I venditori su aree pubbliche, i raccoglitori di stracci carta e simili sono tenuti al divieto di gettare sul suolo pubblico alcun rifiuto o residuo di qualsiasi natura, dette aree debbono essere ripulite dai concessionari immediatamente al termine di ogni lavorazione.

Art.28

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

Nei luoghi pubblici è proibita la lavatura delle vetture autovetture carri e simili, è inoltre proibita qualsiasi attività di riparazione salvo se determinata da forza maggiore o causa fortuita.

Art.29

Divieto di esercitare attività artigiana su aree pubbliche

Ogni attività artigiana e lavorativa è vietata sulle porte delle case, botteghe o magazzini senza preventiva e specifica autorizzazione dell'Autorità competente.

Art.30

Abbandono di rifiuti fuori dai contenitori o dagli spazi dell'isola ecologica

È vietato:

- 1)-L'abbandono di rifiuti in prossimità della recinzione, presso l'ingresso e comunque all'esterno dell'isola ecologica.
- 2)-il deposito di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.
- 3)-il deposito di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui il contenitore è destinato.
- 4)-il lancio di rifiuti dall'esterno verso l'interno dell'isola ecologica.
- 5)-lo scarico di rifiuti da parte di utenze non autorizzate.
- 6)-il danneggiamento e l'imbrattamento delle strutture dei contenitori presenti nell'isola ecologica.

Art.31

Discariche pubbliche

Le pubbliche discariche di detriti, pietre e simili non potranno farsi che nelle località espressamente indicate dall'Autorità Comunale e con le cautele che verranno da questa stabilite: la non osservanza delle suddette disposizioni renderà responsabile l'impresario o il proprietario per conto del quale detta discarica viene effettuata.

Art.32
Scuotimento o battitura di tappeti

È vietato battere, scuotere o spazzolare panni, tappeti o suppellettili di qualsiasi genere dopo le ore 10.00 e dette operazioni non potranno essere iniziate prima delle ore 8.00.
Le suddette operazioni devono effettuarsi unicamente dalle finestre che prospettano su cortili interni, giardini o terrazzi.

Art.33
Sciorinamento biancheria

È vietato, dopo le ore 8.30 e prima delle ore 20.00 nella stagione estiva e dopo le ore 9.30 e prima delle ore 17.00 nella stagione invernale, sciorinare biancheria, bucato in genere panni e simili, sulle facciate delle case prospicienti le strade e piazze pubbliche. L'esposizione di cui trattasi deve essere fatta quando possibile nel lato dell'edificio prospiciente a vie meno in vista al pubblico o meglio sui cortili interni, giardini ecc.

Art 34
Collocamento pericoloso di vasi, statue, innaffiatura vasi

È vietato tenere sui parapetti dei terrazzi, poggiali delle terrazze, delle finestre ed in altre parti esterne delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante e simili, gabbie per animali domestici, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.: senza che siano convenientemente assicurati o trattenuti con verga metallica fissata sul lato esterno o con ripari fissi atti ad eliminare ogni pericolo di caduta. L'innaffiatura dei vasi, dei giardini pensili delle case con piante, deve essere fatta in modo da non arrecare molestia agli abitanti dei piani inferiori ed ai passanti o comunque in modo da non causare stillicidio.

Art.35
Canali di gronda o di scolo delle acque pluviali

I tetti ed i terrazzi degli edifici soprastanti le aree pubbliche o sottoposte a servitù di pubblico passaggio, devono essere muniti di canali orizzontali disposti in guisa da ricevere tutte le acque pluviali ed essere provvisti di tubi e canali di scarico, i quali debbono sempre essere mantenuti in buono stato e costantemente puliti allo scopo di prevenire ogni possibile ingorgo.
In caso di rottura od altra causa che determini la fuoriuscita dell'acqua sul suolo pubblico o sottoposto a servitù di pubblico passaggio, il proprietario è obbligato a provvedere prontamente alle necessarie riparazioni.

Art.36
Nettezza ed illuminazione dei portici e scale

I cortili, i portici e le scale di ogni edificio debbono a cura dei proprietari od inquilini, essere sempre mantenuti in stato di nettezza e decoro, sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale e

nuoccia al decoro dell'edificio, fatte salve le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili.

Detti siti debbono essere, dal fondo alla sommità, convenientemente illuminati nelle ore notturne. Nell'atrio dei condomini deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore nonché in modo ben identificabile i numeri dei servizi di emergenza e/o sicurezza

Art.37

Lavatoi,fonti,vasche e fontane

Salvo quanto disposto dal codice penale è assolutamente vietato recare danno ai lavatoi,alle fontane pubbliche e in genere alle costruzioni destinate a contenere acque ad uso pubblico ; negli stessi di cui sopra è altresì vietato immergervi oggetti di qualsiasi natura e farne uso diverso a quelli di normale destinazione. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida: è inoltre vietato il lavaggio di veicoli, animali,botti, indumenti e simili. È altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane o attingere, con qualunque sistema,acqua dalle stesse. I rubinetti delle fontanelle pubbliche vanno chiusi dopo l'uso per evitare lo spreco dell'acqua e l'eventuale allagamento del suolo.

Art.38

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- 1)-introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti e animali, fatta eccezione per i cani purchè muniti di adeguata museruola e tenuti al guinzaglio.
- 2)-passare e/o recarsi nei siti erbosi, sdraiarsi o sedersi ai margini delle airole.
- 3)-sdraiarsi sui sedili/ panche occupando più di un posto a persona.
- 4)-guastare e lordare i sedili/ panche , guastare le siepi o le airole, salire sugli alberi, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti.
- 5)-collocare sedie, baracche,panche, ceste ed altre cose fisse o mobili.
- 6)-condurre o consentire anche momentaneamente l'ingresso di cani sui siti erbosi.

Art.39

Aree e terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico hanno l'obbligo di:

- mantenere pulite le proprietà da erbacce e sterpaglie al fine di impedirne l'invasione del suolo pubblico
- tagliare le radici e i rami delle alberature che si protendono oltre il confine privato sulla sede stradale comunale in modo da non occultare la segnaletica stradale, offuscare la pubblica illuminazione, limitare la percorribilità di marciapiedi, banchine stradali e carreggiate creando disagi e/o pericoli per la viabilità pedonale e veicolare.

- Rimuovere nel più breve tempo possibile pietrame, alberature e ramaglie di qualsiasi consistenza che dai terreni privati vengano a cadere sulla sede stradale pubblica per effetto di intemperie e/o per qualsiasi altra causa, con grave pericolo per la pubblica o privata incolumità.
- Ricostruire i muri di fascia crollati o pericolanti con le stesse dimensioni e con la stessa tipologia di quelli esistenti.
- Di consentire libero e incondizionato accesso nelle aree private recintate e non a tutti i funzionari ed agenti di Polizia Municipale incaricati della vigilanza e del controllo della effettuata pulizia.

Per motivi d'igiene, sicurezza pubblica e pubblico decoro, l'Autorità comunale potrà disporre nei confronti dei proprietari l'obbligo di recintare la proprietà.

È comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Art.40

Ingombro con rami

I proprietari dei fondi fronteggianti le strade pubbliche o strade vicinali debbono a loro cura e spesa, fare recidere i rami delle piante sporgenti quando questi ingombrano il transito creino ostacolo alla viabilità o danneggino la buona conservazione della strada.

Ad operazione terminata sarà cura degli stessi proprietari la pulizia ed lo sgombero della strada dei rami tagliati, in caso di inadempienza il Comune provvederà all'ingiunzione dei lavori di potatura o taglio e in mancanza di sollecita esecuzione, all'effettuazione d'ufficio a spese dei proprietari.

Art.41

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

È fatto divieto agli esercenti dei pubblici esercizi e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, sporcare o imbrattare il suolo stesso.

È fatto obbligo alle imprese edili che occupano il suolo pubblico con ponteggi, aree di cantiere ed altre attrezzature, a tenere l'area concessa pulita e in ordine ; le stesse dovranno evitare la caduta sul suolo pubblico di calcinacci o di qualsiasi materiale e la dispersione di sostanze polverose provenienti dal cantiere.

È fatto obbligo di restituire il suolo dato in concessione al pristino stato di pulizia e di manutenzione, a cura e spese del concessionario, immediatamente al termine delle attività lavorative.

Art.42

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, deve essere effettuato su veicoli atti al

trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Il trasporto di sostanze polverose o materiali di facile dispersione indipendentemente dall'azione del vento, dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. I trasgressori oltre alla sanzione pecuniaria che sarà loro inflitta, avranno l'obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste sulle vie o piazze pubbliche, vengono a cadere materiali di qualsiasi specie questi devono essere rimossi immediatamente a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci o gli oggetti per i quali venne a insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 43

Sgombero della neve

I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti le rispettive proprietà, limitatamente al fronte della pubblica via sul quale è localizzato l'accesso contraddistinto dalla numerazione civica, non appena sia cessato di nevicare. Essi hanno altresì l'obbligo solidale di rompere e coprire con materiale antisdrucchiolevole il ghiaccio che si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

È severamente vietato scaricare e/o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente da luoghi privati. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata dalla Polizia Municipale, e con le prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, terrazzi e balconi sul suolo pubblico.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi esistenti al piano stradale.

Art. 44

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento di cartelli e iscrizioni di qualunque specie anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e del rispetto all'arte e alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne, tale apposizione potrà essere concessa valutando il caso in modo tale che si armonizzi col carattere artistico del fabbricato. Nei luoghi e negli edifici predetti è comunque vietata l'affissione di manifesti di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità.

Art.45

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Al fine di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamenti al riguardo: dovrà comunque essere presentata in tempo utile la documentazione necessaria quale disegni, modelli, fotografie dell'opera, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso, l'Amministrazione potrà riservarsi nel concedere il permesso di sottoporre a collaudo le opere.

Capo IV- quiete pubblica

Art.46

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge in materia e con particolare riferimento alla Legge N°. 447/1995 e la Legge Regionale N°. 12/1998 , nelle more dell'adozione del Regolamento Comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee e da traffico veicolare, a cui si rimanda, al fine di migliorare il livello della tutela della pubblica quiete, viene stabilito quanto prescritto dagli articoli del presente capo.

Art.47

Attività produttive commerciali e assimilabili

L'avvio o la modifica di attività produttive, commerciali e assimilabili sono soggette all'obbligo di presentazione da parte del proponente, di valutazione di impatto acustico che l'Amministrazione comunale valuta in sede autorizzativa.

Art.48

infrastrutture

In sede di istruttoria urbanistico-edilizia per il conseguimento dei relativi titoli autorizzativi per la costruzione o modifica di infrastrutture di trasporto, impianti sportivi o ricreativi, l'Amministrazione può richiedere al proponente una valutazione di impatto acustico.

Art.49

Attività temporanee

Fatto salvo quanto disposto dai successivi art. 56-57, qualunque attività rumorosa temporanea è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale; Tale autorizzazione può ammettere il superamento in deroga dei limiti di zona.

L'autorizzazione contiene prescrizioni relative a:

- Orari e giorni in cui limitare le immissioni sonore
- Misure di contenimento e/o abbattimento delle immissioni
- Limiti massimi di immissione

Art.50 **cantieri edili**

Di norma, in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 54, per i cantieri edili sono valutati i seguenti criteri:

- 1) orari: le attività svolte in deroga ai limiti devono essere limitate ai giorni feriali, eccetto sabato e prefestivi con orario contenuto tra le ore 8.00 e le ore 19.00
- 2) livelli sonori: il valore limite massimo di emissione misurato in facciata dell'edificio più esposto non deve superare:
 - 70 db limitatamente agli intervalli lavorativi concessi nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 19.00
 - 80 db limitatamente a fasce orarie tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e tra le ore 14.00 e le ore 19.00 per una durata complessiva giornaliera non superiore alla 4 ore.

Le emissioni sonore e le lavorazioni dovranno essere sospese a semplice richiesta verbale ogni volta che i soggetti incaricati della vigilanza lo riterranno necessario.

Art.51 **Attività che non necessitano di autorizzazione**

Si intendono autorizzate, anche con deroga ai limiti di zona, senza necessità di specifica istanza le attività relative a:

- cantieri edili stradali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico per interventi connessi alla tutela dell'incolumità pubblica e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi di rete
- Le attività connesse alla raccolta di rifiuti solidi urbani ed allo spazzamento e lavaggio delle strade nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00 purché siano adottate misure specifiche atte a minimizzare il disturbo
- Manutenzione di aree verdi e suolo pubblico purché svolta dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali.

Art.52 **Attività soggette a semplice comunicazione**

Si intendono autorizzate, previa semplice comunicazione contenente indicazioni di orari, giorni di lavorazione e livelli sonori attesi, le seguenti attività:

- Cantieri edili per i quali il livello atteso di emissione sonora non superi i limiti di zona nella fascia oraria 8.00-19.00 dei giorni feriali eccetto sabato e prefestivi
- Cantieri edili anche in deroga ai limiti di zona, purché siano rispettati i criteri di cui all'art.55, di durata non superiore ai sei giorni lavorativi
- I fuochi d'artificio realizzati da privati, conformi alle categorie di libero uso e fatte salve le autorizzazioni e le precauzioni derivanti da norme specifiche.

Art.53 **Poteri del sindaco**

Per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni

sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art.54

Norme particolari per gli esercizi pubblici

Fatto salvo l'ottenimento della prevista autorizzazione di cui all'art.53, all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree utilizzate per la collocazione di tavoli e sedie per la sosta degli avventori, il suono della musica dovrà terminare di norma entro le ore 24.00 anche se il locale chiude oltre tale ora.

Entro tale orario comunque il volume della musica dovrà essere mantenuto in modo da non arrecare disturbo alle abitazioni vicine, l'eventuale prolungamento di tale orario potrà essere concesso dall'autorità comunale su richiesta dell'esercente in speciali occasioni purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni. L'esercente è responsabile di eventuali urla e schiamazzi causati dagli avventori del proprio locale.

Art.55

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni (rumori nelle case)

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili specialmente dalle ore 22.00 alle ore 07.00 ad eccezione delle immissioni sonore determinate da apparecchiature medicali salvavita purché vengano adottate idonee misure atte a minimizzare il disturbo.

Art.56

Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie tanto di giorno quanto di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati, le grida, gli schiamazzi, l'uso di apparecchi radio stereo e simili ad alto volume, l'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o speciali ricorrenze. È vietato ai conducenti di veicoli provare nelle strade o nelle aree private comprese o in prossimità dell'abitato il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

L'uso di sistemi di allarme nelle abitazioni o stabili devono essere predisposti con intervalli periodici e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti complessivi.

Art.57

Venditori, suonatori ambulanti ed artisti di strada

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei venditori di qualsiasi merce anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili salvo quanto previsto dalla normativa in materia di commercio. L'attività di suonatori e di artisti di strada anche di natura temporanea giornaliera, è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione comunale.

Art.58

Rumori nei locali pubblici e privati

All'interno dei locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque

specie che possono recare disturbo secondo i limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica, a tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art.59
Campane

Il suono delle campane rientra nell'ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa Cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica Italiana, quindi l'intensità e la durata del suono delle campane debbono essere tali da salvaguardare le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione. Le stesse non potranno essere azionate dalle ore 20.00 alle ore 07.00, costituiscono eccezione la Veglia pasquale e la Notte di Natale e speciali ricorrenze in ottemperanza a quanto contenuto nello specifico documento della Normativa Diocesana.

Art.60
carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21.00 alle ore 07.00 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Art.61
Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, lettori cd/dvd e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, lettori cd/dvd e simili, gli apparecchi dovranno essere fatti funzionare sempre a basso volume in modo da non arrecare disturbo ai passanti e agli abitanti vicini.

Capo V- divieti

Art. 62
Divieto di getto di opuscoli o foglietti

Nelle strade, piazze o spazi pubblici e comunque nell'ambito di tutto il territorio comunale e sulle automobili in sosta, è vietato il gettito o il volantinaggio di foglietti ed altri oggetti se non autorizzato per iscritto dal competente ufficio comunale.

Art.63
Materiale maleodorante

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o maleodoranti sul suolo pubblico e privato, le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle 24 ore dalla posa del concime.

Art.64
Giardini e parchi pubblici-divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici è specialmente fatto divieto di:

- 1) Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli a motore, eccettuato i veicoli atipici per il trasporto di portatori di handicap, i mezzi di soccorso e vigilanza, i mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione.
- 2) Recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli.
- 3) Camminare sugli spazi erbosi quando espressamente segnalato.
- 4) Danneggiare o lordare le panchine, i giochi, gli arredi urbani e le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone.
- 5) Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi.
- 6) Nei centri sportivi comunali è vietato circolare con ciclomotori, motocicli ed autoveicoli in genere.
- 7) Danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei giardini, parchi e centri sportivi comunali.
- 8) Effettuare, di norma manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura se non preventivamente autorizzate dalla Pubblica Amministrazione e che devono soggiacere alle specifiche prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
- 9) Utilizzare da parte di persone di età maggiore di 12 anni giochi per bambini.
- 10) L'ingresso e la permanenza nei giardini e nei parchi pubblici fuori dall'orario di apertura quando espressamente segnalato.

Art. 65

Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità

È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle Chiese e delle abitazioni private. È del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità. In particolare è vietato sdraiarsi sulle panche dei luoghi pubblici, sui muriccioli e sui parapetti. È vietato circolare nelle vie cittadine a dorso nudo. È altresì vietato accedere a negozi, pubblici uffici a dorso nudo.

Art.66

Carovane

La sosta di carovane di Nomadi è vietata su tutto il territorio comunale

Art.67

Deturpamento di edifici pubblici e privati

È vietato danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, la segnaletica verticale delle strade e qualsiasi altro manufatto od oggetto di arredo urbano.

Resta a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a proprie cure e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti. Resta salva per il proprietario la possibilità di intraprendere azioni di tutela e di rivalsa nei confronti del responsabile del danneggiamento; qualora i proprietari non provvedano, nei termini stabiliti dall'Autorità comunale, all'eliminazione di eventuali deturpamenti, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio, senza l'obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.

Art.68

Questue

È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale o veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta e/o servizi, senza preventiva autorizzazione dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

CapoVI- disposizioni riguardanti gli animali

Art.69

circolazioni di animali

Il transito sul territorio comunale di gruppi di animali quali mandrie e greggi, potrà essere consentito purché effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

È vietato lasciar vagare liberamente su aree pubbliche qualsiasi specie di animali compresi quelli da cortile; eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici comunali che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, solo esclusivamente per borghi e frazioni prevalentemente rurali.

È vietata l'introduzione di animali nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali ad eccezione delle zone appositamente individuate. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, analogamente ne è vietato anche il foraggiamento, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danno al vicinato.

Art.70

Diritti degli animali e loro maltrattamento

È fatto divieto di abbandonare gli animali e mettere in atto comportamenti lesivi nei loro confronti.

È fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e delle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi che non siano accuditi con cura.

È fatto divieto di addestrare animali per guardia o altri scopi ricorrendo a percosse o altri tipi di violenza.

A norma dell'art. 1 della legge 20/07/2004 n° 189 e successive modifiche, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che (per vecchiaia, ferite o malattie) non siano più idonei a lavorare, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli, il taglio di coda ed orecchie ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

I trasgressori saranno puniti ai sensi del presente Regolamento, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Art.71 **Custodia degli animali**

È fatto divieto di isolare animali in spazi angusti quali cantine, balconi e box inferiori a mq.15 (che devono essere aumentati proporzionalmente al numero degli animali stessi), di lasciarli privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie.

In particolare il ricovero all'esterno, entro il quale gli animali devono trovare idoneo riparo, dovrà essere adeguato al numero ed alle dimensioni caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentato, avere il tetto impermeabilizzato, essere chiuso su tre lati ed essere rialzato da terra.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno essere sempre tenuti ed accuditi in modo da non causare altre molestie come la caduta di escrementi, peli od altro sui balconi ed ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Nei casi sopra citati, la Polizia Municipale oltre ad accertare la trasgressione a carico di chi ha in consegna l'animale, diffiderà il proprietario od il detentore ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata, il responsabile del servizio potrà disporre il sequestro dell'animale, fino a un massimo di 60 giorni e l'affidamento dello stesso ad un centro di competenza convenzionato; le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o al detentore dell'animale.

Art.72 **Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

Gli animali non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati da persona capace di custodirli.

Non possono mai, in ogni caso, circolare liberamente fuori dell'abitazione del proprietario o detentore gli animali che per loro natura costituiscano un pericolo per l'incolumità sia delle persone che degli altri animali.

Art.73 **Imbrattamento causato dalle deiezioni**

I proprietari di animali, o chi li ha in custodia momentanea, sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico.

È fatto obbligo, per coloro che conducono animali sul suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per l'immediato recupero e rimozione degli escrementi degli animali.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico. In caso di permanenza anche momentanea di animali su balconi, terrazzi e simili, i proprietari o detentori debbono evitare, con gli accorgimenti più idonei, che eventuali stillicidi o lordure rechino danno o molestia ai passanti o agli inquilini dei piani sottostanti.

Art.74 **Divieti**

Coloro che non rispettano quanto previsto dai precedenti articoli del Capo VI, saranno puniti ai

sensi del presente Regolamento, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Art.75
Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia o altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari pubblici. Per la prevenzione del randagismo, tutela degli animali o della salute pubblica, si applicano le norme previste in materia dalla legge 281 del 14/08/1991 e successive modifiche.

Capo VII- malattie del bestiame interventi igienico-sanitari

Art.76
Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo posseduti, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'ASL N° 4- Liguria, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva compresa fra quelle indicate nell'art.1 del D.P.R. n° 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria) e successive modifiche.

Art.77
Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui è stata inoltrata denuncia, il proprietario o conduttore di animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente l'uso di abbeveratoi comuni e corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni impartite dalle competenti Autorità Sanitarie.

I proprietari di animali devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni, anagrafe e/o trattamenti sanitari atti a prevenire malattie infettive.

Art.78
Denuncia di animali morti

Ogni caso di morte sospetta di animali deve essere segnalato dal proprietario al Servizio Veterinario dell'ASL N° 4 – Liguria.

Art.79
Accertamento della causa di morte

Il veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso sospetto di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Art.80
Animali morti per malattie infettive

Quando la morte sia da addebitarsi ad una delle malattie infettive di cui all'allegato 1 del D.P.R. 320/54, la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle

disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.

Art.81

Spostamento di animali morti

Lo spostamento di animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie od ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente prevista dal D.L.vo 508/92 e successive modificazioni. Anche per gli animali da guardia e/o compagnia (cani, gatti, ecc.) morti si devono rispettare le norme previste dal D.L.vo 508/92 e successive modificazioni.

Capo VIII- malattie delle piante e lotta contro gli animali nocivi all'agricoltura

Art.82

Difesa delle piante

In caso di comparsa di particolari crittogame, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio per le Malattie delle Piante competente per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti.

1-

Denuncia obbligatoria- E'

fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Genova la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie che appaiono diffusibili o pericolose, e di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero indicati come idonei.

2-

Collocamento di esche

avvelenate- Chiunque, al fine di proteggere le colture od i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone od agli animali domestici è tenuto a comunicare all'Autorità competente ed a collocare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle (a fondo giallo e scritta nera) recanti ben visibile la scritta :

“Attenzione ! terreno avvelenato” oppure “Attenzione ! coltura trattata con veleni”

Art.83

Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fitosanitari

L'acquisto e l'uso di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi è subordinato al possesso del patentino apposito. Il titolare del patentino e più in generale chi ne fa uso, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- il locale di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi
- il locale deve essere accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile
- durante la preparazione delle miscele vengano attuate tutte le disposizioni riportate sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni

Nel corso dei trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private, strade, altre colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ambiti naturali tutelati o arrechino disturbo alla popolazione.

All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari con indicazione di pericolo (T+) e (T) ; è fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico. L'erogazione degli antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanza superiore a metri 15 dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze.

Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati con prodotti fitosanitari non classificati molto tossici o nocivi, prima delle ore 10 e dopo le ore 17, in assenza di vento.

Nelle colture a terra (mais, soia) è consentito l'uso delle irroratrici a barra regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva.

Nei fondi che si trovano in aperta campagna, i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti:

- il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio il trattamento deve essere temporaneamente sospeso
- sia mantenuta una fascia di rispetto di almeno 5 metri dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, o fontane salvo norme più restrittive previste da leggi od ordinanze del Sindaco
- è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenza, presenza di acque superficiali ecc. possono costituire un canale diretto d'immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, è fatto obbligo all'utilizzatore di avvertire immediatamente il confinante del tipo di prodotto utilizzato e del relativo tempo di carenza.

La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato deve avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di carenza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione del prodotto fitosanitario.

La preparazione delle miscele contenenti prodotto fitosanitario, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio, sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; è inoltre vietato lo sversamento di liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari e di residui, i sacchi di plastica ed i contenitori di concimi in genere, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente D.L.vo 22/97- legge Ronchi- ; non devono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato e nei corsi d'acqua.

È vietato l'impiego di prodotti fitosanitari con mezzi aerei, salvo i casi in cui ricorrano specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

Capo IX -norme di sicurezza negli abitati

Art.84

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili e materiali infiammabili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e i magazzini dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e i magazzini di minore entità, è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato fermo restando il possesso degli stessi dei requisiti di legge.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù gomme elastiche, plastiche e derivati.

Art. 85

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazioni sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato o per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettati i limiti massimi previsti dalla normativa ovvero siano muniti di nulla osta rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF. e certificato di prevenzione incendi.

- 1) Le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
- 2) Le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;
- 3) Le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- 4) Per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco e per tali impianti dovrà essere rilasciato il "Certificato di prevenzione incendi".

Art. 86

Accatastamento di legno e altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Autorità Comunale riterrà di dover prescrivere.
È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 87

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e falò eccetto i barbecue e i forni domestici. È vietato altresì fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, pure gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi.

Per quanto riguarda l'accensione dei fuochi artificiali si dovranno seguire le prescrizioni dell'apposito Regolamento comunale fino all'adozione del quale valgono le norme vigenti.

Art.88

Divieto di accensione fuochi ed emissioni fumi o esalazioni

È proibito esercitare sulla strada o piazze pubbliche, negli stacchi, giardini, cortili o simili, qualsiasi attività che produca fumo o esalazioni nocive o semplicemente moleste

L'accensione dei fuochi è consentita in deroga per bruciare residui vegetali derivanti dalle attività connesse alla tenuta dei terreni nel rispetto delle seguenti condizioni;

- abitazioni metri 10 Distanza minima dalle altrui
- metri 80 Distanza minima dai boschi
- al 30 settembre Orari : nel periodo 01 giugno
- giovedì-venerdì-sabato ad esclusione della domenica e giorni festivi dalle ore 6.00 alle ore 13.00 Lunedì-martedì-mercoledì-
- al 31 maggio tutti i giorni compreso i festivi Orari : nel periodo 01 ottobre
- ore 7.00 alle ore 16.30 Lunedì-mercoledì-sabato dalle
- domenica dalle ore 7.00 alle ore 14.00 Martedì-giovedì-venerdì-
- quando spira vento È vietato accendere fuochi

È vietato a chiunque di accendere fuochi nei periodi di dichiarazione dello stato di grave pericolosità individuati dalla Regione Liguria

Per quanto riguarda l'accensione dei fuochi si dovranno seguire le prescrizioni dell'apposito Regolamento Comunale.

Art.89

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la sagoma del mezzo deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari, il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art.90

Attività su vie o piazze pubbliche

Le attività o le lavorazioni su suolo pubblico o nei luoghi adiacenti a quelli pubblici, che possano determinare proiezioni di schegge e/o emissioni comunque pericolose per i passanti, devono essere condotte avendo cura di predisporre idonee protezioni ovvero misure idonee di prevenzione degli incidenti.

Art.91

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

Art.92

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi su pavimenti, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve segnalare tempestivamente il guasto all'Autorità Comunale.

Art.93

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova, il riattamento o la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il titolo autorizzativo edilizio rilasciato, nonché quelle del Codice della Strada.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.94

Materiale di demolizione

È proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, materiali di demolizione od altro.

Art.95

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre prospicienti il suolo pubblico devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 96

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso a chiave ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Capo X- disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici e le attività commerciali

Art.97 **norma di rinvio**

In materia di esercizi pubblici e attività commerciali si applica la L.R. n° 1/07 e Regolamento Comunale in materia.

Per la tutela igienico-sanitaria si applicano le norme previste dalle disposizioni vigenti ed in particolare quelle contenute nel Regolamento Comunale Edilizio.

Capo XI- disposizioni per mestieri girovagli e spettacoli viaggianti

Art.98 **mestieri girovagli e artisti di strada**

E' mestiere girovago l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può ricompensare la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce:è inoltre arte di strada l'attività svolta da astrologi e da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD.

È vietato l'esercizio del mestiere di girovago e artista di strada fuori dai luoghi assegnati individualmente o a ciò appositamente destinati.

Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri girovagli nell'ambito del territorio comunale senza rispettare lo specifico disciplinare comunale in materia per i mestieri espressamente consentiti. Tutti i mestieri girovagli non previsti da disciplinari sono considerati vietati. Il Sindaco, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni anche in deroga al presente articolo o a disciplinari vigenti. A chiunque eserciti mestieri girovagli nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 99 **Publici trattenimenti e spettacoli viaggianti**

Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa

temporaneamente, dovranno essere a cura dei concessionari mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 oltre lo spazio occupato.

Ai concessionari è fatto divieto di :

- richiami molesti e rumorosi
- Attirare il pubblico con
- Tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

Capo XII- manifestazioni con cortei

Art.100

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati per iscritto da parte dell'Ufficio Anagrafe all'Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Municipale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

Art.101

Cortei, processioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne deve dare avviso al Sindaco almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 15 giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dalla Polizia Municipale.

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con la Polizia Municipale e, comunque non in contrasto con la segnaletica stradale vigente nel Comune ; le manifestazioni sportive, culturali e ricreative sono consentite esclusivamente nelle aree e sui percorsi autorizzati dall'Autorità Comunale. Il rilascio dell'eventuale autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di

prevenire danni all'ambiente e a cose e comporta l'obbligo del totale ripristino dello spazio occupato.

Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive, culturali o ricreative sul territorio comunale per almeno 12 mesi.

Capo XIII- norme per la disciplina della circolazione fuoristrada

Art.102

Attività fuoristrada dei mezzi motorizzati

In ottemperanza alla L.R. N° 38 del 18 dicembre 1992 che disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati e che contribuisce a garantire la sicurezza di tutti gli utenti del territorio e tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio ambientale, botanico e zoologico ed a provvedere alla difesa del suolo, a limitare il disturbo a tutte le sue forme ambientali nonché tutelare la pubblica quiete, su tutto il territorio comunale è vietato compiere con mezzi motorizzati attività fuoristrada.

- 1 il divieto si applica a qualsivoglia tracciato e, in particolare ai sentieri ed alle mulattiere. Tale divieto è esteso alle piste e alle strade di uso silvo-pastorale di cui alla vigente normativa sul vincolo idrogeologico ed in materia forestale.
- 2 Qualora sia ritenuto opportuno ai fini della tutela ambientale, il Comune può interdire o regolamentare il transito ai mezzi motorizzati su strade di competenza territoriale.
- 3 È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli.

Sono esclusi dai divieti di cui sopra:

- a) I mezzi ed il personale impiegati nei lavori agro-silvo- pastorali nei lavori di opere pubbliche, nelle opere idraulico-forestali, nei lavori di recupero e sistemazione ambientale e territoriale
- b) I mezzi ed il personale impiegati nelle operazioni di pronto soccorso di vigilanza antincendio di pubblica sicurezza, di protezione civile nonché i veicoli utilizzati per il servizio pubblico
- c) I mezzi ed il personale impiegati per motivati scopi professionali.
- d) I mezzi direttamente condotti da soggetti invalidi o portatori di handicap fisici.
- e) I mezzi dei proprietari, affittuari o comunque aventi titolo sulle abitazioni, sui pubblici esercizi e sui fondi serviti dal tracciato percorso, se condotti direttamente da loro o dai loro famigliari e muniti di specifico certificato rilasciato dal comune indicante il tracciato consentito .

Art. 103

Individuazione ed utilizzo dei percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati

In deroga al divieto generale di cui al precedente articolo è permesso l'esercizio delle attività fuoristrada con mezzi motorizzati su percorsi, opportunamente segnalati ed individuati ai sensi del Regolamento .

- 1 l'utilizzo dei percorsi fuoristrada è consentito esclusivamente a scopo turistico-ricreativo, nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e secondo modalità di fruizione che non comportino danno all'ambiente; come tali non possono insistere:
 - a) in alvei, letti oppure su greti fluviali, torrentizi e lacustri, e nelle relative aree di

- esondazione.
- b) Sulle rive e arenili lacustri, in zone umide, paludi, torbiere.
- 2 le forme organizzate di attività e manifestazioni sportive fuoristrada con mezzi motorizzati, sia a carattere amatoriale sia agonistico, competitive e non, devono essere debitamente autorizzate .
- 3 l'attività fuoristrada a scopo sportivo è consentita nei giorni e negli orari stabiliti all'interno dello spazio apposito sito in località Camporotondo .
- 4 La sorveglianza è affidata alle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia, Finanza, Corpo Forestale, Polizia Municipale, Polizia Provinciale).

Capo XIV- sanzioni e norme finali

Art.104

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, secondo la procedura prevista dalla L. 24 / 11 / 1981 n° 689 e successive modifiche così determinate:

chiunque violi :

- 1) Le disposizioni di cui agli artt. 12-15-16-22-25-26-28-29-30-31-32-33-34-35-37-38-43-46-48-62-63-66-67-68-69-70-72-78-79-80-88- 90-97-107 è punito con la sanzione amministrativa : da Euro 25.00 a Euro 200.00 ovvero con il pagamento in misura ridotta di Euro 50.00
- 2) Le disposizioni di cui agli artt. 14-17-18-23-24-39-40-41-44-45-64-65-71-73-74-75-86-96-98-99-106 è punito con la sanzione amministrativa : da Euro 50.00 a Euro 300.00 ovvero con il pagamento in misura ridotta di euro 100.00
- 3) Le disposizioni di cui agli artt. 13-20-21-42-76-77-89-91-92-93-94-95-100-101-102-103 è punito con la sanzione amministrativa : da Euro 75.00 a Euro 450.00 ovvero con il pagamento in misura ridotta di Euro 150.00
- 4) Per gli articoli dal n° 49 al n° 61 compresi si applicano le sanzioni previste dalla Disciplina Nazionale e Regionale in materia acustica con particolare riferimento alla Legge n.° 447/1995 ed alla Legge Regionale n.° 12/1998

Le sanzioni previste nel Regolamento sono aggiornate, con cadenza biennale, sulla base

delle variazioni accertate dell' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.

Art.105

Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista l'Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.54 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art.106

Sequestro e custodia di cose mediante le quali sono state commesse violazioni

I Funzionari e gli Agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose e degli animali che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24/11/1981 n.° 689 e del D.P.R. 22/07/1982 n.° 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate presso un deposito comunale; il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art.107

Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- 1 Per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario.
- 2 Per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino conseguenti all'infrazione.
- 3 Per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di trenta giorni.

Capo XV- disposizioni transitorie ed abrogazioni

Art.108

Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di

approvazione del medesimo ed abroga tutti i Regolamenti, le Ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE DEL COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI

Indice

Capo I- disposizioni generali

- art. 1- disciplina e finalità della Polizia Urbana e Rurale
- art. 2- oggetto ed applicazione
- art. 3- vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana e Rurale
- art. 4- definizioni
- art. 5- autorizzazioni, concessioni, regime generale degli atti di assenso
- art. 6- modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi
- art. 7- sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo
- art. 8- sicurezza urbana e pubblica incolumità
- art. 9- pubblicità del regolamento

capo II- disciplina delle acque pubbliche e del suolo pubblico

- art. 10- inquinamento atmosferico e delle acque
- art. 11- autorizzazione occupazione di suolo e aree pubbliche
- art. 12- modalità di carico e scarico merci
- art. 13- scarico di rottami, detriti e materiale putrescibile

- art. 14- collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- art. 15- installazione di tende solari
- art. 16- installazione di vetrine
- art. 17- commercio, esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi e aree pubbliche
- art. 18- proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- art. 19- fiere e mercati
- art. 20- installazioni di chioschi ed edicole
- art. 21- collocamento temporaneo di condutture
- art. 22- divieto di gioco sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia

capo III- pulizia nei centri abitati

- art. 23- disposizioni di carattere generale
- art. 24- manutenzione degli edifici
- art. 25- pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi
- art. 26- pulizia dei portici, cortili e scale
- art. 27- disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- art. 28- divieto di lavatura e riparazione dei veicoli e autoveicoli su aree pubbliche
- art. 29- divieto di esercitare attività artigiana su aree pubbliche
- art. 30- abbandono di rifiuti fuori dai contenitori o dagli spazi dell'isola ecologica
- art. 31- discariche pubbliche
- art. 32- scuotimento o battitura di tappeti
- art. 33- sciorinamento biancheria
- art. 34- collocamento pericoloso di vasi, statue, innaffiatura vasi
- art. 35- canali di gronda o di scolo delle acque pluviali
- art. 36- nettezza ed illuminazione dei portici e scale
- art. 37- lavatoi, fonti, vasche e fontane
- art. 38- viali e giardini pubblici
- art. 39- aree e terreni confinanti col suolo pubblico
- art. 40- ingombro con rami
- art. 41- obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- art. 42- trasporto di materiale di facile dispersione
- art. 43- sgombero della neve
- art. 44- collocamento di cartelli ed iscrizioni
- art. 45- collocamento di targhe o lapidi commemorative

capo IV- quiete pubblica

- art. 46- inquinamento acustico
- art. 47- attività produttive commerciali e assimilabili
- art. 48- infrastrutture
- art. 49- attività temporanee
- art. 50- cantieri edili
- art. 51- attività che non necessitano di autorizzazione
- art. 52- attività soggette a semplice comunicazione
- art. 53- poteri del Sindaco
- art. 54- norme particolari per gli esercizi pubblici
- art. 55- funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni (rumori nelle case)
- art. 56- rumori fastidiosi
- art. 57- venditori, suonatori ambulanti ed artisti di strada

- art. 58- rumori nei locali pubblici e privati
- art. 59- campane
- art. 60- carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- art. 61- negozi per vendita di apparecchi radio,televisori, lettori cd/dvd e simili

capo V- divieti

- art. 62- divieto di getto di opuscoli o foglietti
- art. 63- materiale maleodorante
- art. 64- giardini e parchi pubblici-divieti e limitazioni
- art. 65- atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità
- art. 66- carovane
- art. 67- deturpamento di edifici pubblici e privati
- art. 68- questue

capo VI- disposizioni riguardanti gli animali

- art. 69- circolazioni di animali
- art. 70- diritti degli animali e loro maltrattamento
- art. 71- custodia degli animali
- art. 72- circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- art. 73- imbrattamento causato dalle deiezioni
- art. 74- divieti
- art. 75- norme di rinvio

capo VII- malattie del bestiame interventi igienico-sanitari

- art. 76- obbligo di denuncia
- art. 77- isolamento per malattie contagiose
- art. 78- denuncia di animali morti
- art. 79- accertamento della causa di morte
- art. 80- animali morti per malattie infettive
- art. 81- spostamento di animali morti

capo VIII- malattie delle piante e lotta contro gli animali nocivi all'agricoltura

- art. 82- difesa delle piante
- art. 83- acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fitosanitari

capo IX- norme di sicurezza negli abitati

- art. 84- requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- art. 85- detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- art. 86- accatastamento di legno e altro materiale nei cortili e scantinati
- art. 87- accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- art. 88- divieto di accensione fuochi ed emissioni fumi o esalazioni
- art. 89- trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
- art. 90- attività su vie o piazze pubbliche

- art. 91- manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- art. 92- manutenzione di aree di pubblico transito
- art. 93- segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- art. 94- materiale di demolizione
- art. 95- insegne, persiane, vetrate di finestre
- art. 96- ripari ai pozzi, cisterne e simili

capo X- disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici e le attività commerciali

- art. 97- norma di rinvio

capo XI- disposizioni per mestieri girovaghi e spettacoli viaggianti

- art. 98- mestieri girovaghi e artisti di strada
- art. 99- pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

capo XII- manifestazioni con cortei

- art.100- cortei funebri
- art.101-cortei, processioni e manifestazioni

capo XIII- norme per la disciplina della circolazione fuoristrada

- art.102- attività fuoristrada dei mezzi motorizzati
- art.103- individuazione ed utilizzo dei percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati

capo XIV- sanzioni e norme finali

- art.104- accertamento delle violazioni e sanzioni
- art.105- rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio
- art.106- sequestro e custodia di cose mediante le quali sono state commesse violazioni
- art.107- sospensione delle autorizzazioni

capo XV- disposizioni transitorie ed abrogazioni

- art.108- entrata in vigore ed abrogazioni